

Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

Capo II

Modifiche alla legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere)

Art. 71

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 24/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), le parole <<, e cinque colombacci>> sono soppresse.

Art. 72

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 24/1996)

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 24/1996 è sostituito dal seguente:

<<3. In applicazione dell'articolo 21, comma 1, lettera m), della legge 157/1992, è vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatte salve le seguenti eccezioni:

a) in tutto il territorio regionale: è consentita la caccia di selezione agli ungulati;

b) nella Zona faunistica delle Alpi: è consentita la caccia agli ungulati comunque svolta, alla lepre dopo quarantotto ore dall'ultima nevicata, ai tetraonidi, ai palmipedi, ai trampolieri e alla cesena.>>.

Art. 73

(Modifiche all'articolo 21 bis della legge regionale 24/1996)

1. All'articolo 21 bis della legge regionale 24/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2 le parole <<di eliminazione mediante combustione>> sono soppresse;

b) al comma 4 le parole <<Il Corpo forestale regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Regione>>.